



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHÉ PER LE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 27/06/2001

Modificato con deliberazioni:

- C.C. n° 11 del 04/03/2002
- C.C. n° 48 del 11/12/2002
- C.C. n° 44 del 23/12/2003
- C.C. n° 49 del 21/09/2005
- C.C. n° 17 del 01/04/2009
- C.C. n° 65 del 22/12/2009
- C.C. n° 6 del 31/01/2012

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Settori di intervento
CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	
4	Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni
5	Liquidazione contributi e sovvenzioni
CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	
6	Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
7	Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI	
8	Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali
9	Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale
10	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata
CAPO V – SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	
11	Fondo di sostegno agli inquilini
11 Bis	Contributi economici per il pagamento di utenze domestiche
CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
12	Soggetti e competenze
13	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare
13 Bis	Variazioni del reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche
14	Valutazione del patrimonio
15	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate
16	Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate
16 Bis	Esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie (esenzione ticket) per indigenza.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
17	Rinvio dinamico
18	Individuazione delle unità organizzative
19	Entrata in vigore e pubblicità

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. “accesso alle prestazioni sociali agevolate”, nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica,
 - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
 - c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;
 - d) L'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Nota all'art. 1

Legge 7 agosto 1990, n.241

Art. 12.

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

I DD.P.C.M. 7/5/99, n. 221 e 21/7/99, n. 305 sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento.

ART. 2 – Definizioni

1. Per “*concessione di contributi*” si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;
2. Per “*concessione di sovvenzioni*” si intende l'aiuto del Comune ad associazioni e/o Enti senza scopo di lucro che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie svolte da Associazioni, Enti o Fondazioni accreditate a livello nazionale), generalmente svolte a favore della popolazione locale e comunque finalizzate al perseguimento del pubblico interesse;
3. Per “*concessione di sussidi ed ausili finanziari*” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:

- per “*sussidio*” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,
 - per “*ausilio finanziario*” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A, cui sono state delegate le funzioni socio – assistenziali.
4. Per “*attribuzione di vantaggi economici*” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell'art. 8;
5. Per “*prestazioni sociali agevolate*” si intendono prestazioni (ad es. concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc..) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

Nota all'art. 2

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.38.

1. *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*
2. *I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*
3. *Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*
4. *Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*
5. *L'assistenza privata è libera.*

ART. 3 - Settori di intervento

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
 - a) **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (D. Lgs n. 112/1998).**
 Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne in difficoltà, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc..
 Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I., A.I.D.O., ecc.);
 - b) **ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77).**
 Interventi nell'area scolastica.
 Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;
 - c) **ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 22/12/1995 n. 93).**
 Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
 - d) **ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - CELEBRAZIONI (L.R. 19/12/78, n. 78).**
 Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, culturale (cicli di conferenze, dibattiti, corsi e attività culturali in genere), restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;

- e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (L.R. 5/3/87, n. 12 come modificata con L.R. 12/6/91, n. 24, - L.R. 22/5/87 n.29 - art. 50 D.P.R. 616/77).
Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati;
 - f) TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84, n. 29).
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente;
 - g) PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 66/81).
Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;
 - h) AGRICOLTURA.
Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es: bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc.);
 - i) INFRASTRUTTURE.
Opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77.
 - j) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI: da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;
2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni, ecc).

CAPO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART.4 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni

1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
 - b) la descrizione del programma delle attività per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - c) per le richieste di contributo relative a manifestazioni e/o iniziative: l'ammontare del contributo richiesto;
 - d) l'attestazione che le attività programmate perseguono fini di pubblico interesse;
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal responsabile o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate le norme contenute nel presente Regolamento:
 - con Deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
 - con Determinazione del Responsabile di Area, qualora la concessione di contributi sia stata già prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica.
4. I contributi potranno essere concessi nella percentuale massima dell'80% della spesa prevista e successivamente rendicontata. In ogni caso il contributo del Comune di Sant'Antonino di Susa sommato a quelli eventualmente concessi da altri Enti non potrà eccedere il 100% delle spese previste e successivamente rendicontate. Le sovvenzioni potranno essere concesse mediante finanziamento totale o parziale, così come previsto dall'art. 2, comma 2.
5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
6. La domanda di contributo per singole manifestazioni e/o iniziative non prevedibili alla data del 31 gennaio di ogni anno, potrà essere presentata dai soggetti di cui all'art. 1 lett. a) anche oltre il termine suddetto.
7. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

ART. 5 – Liquidazione contributi e sovvenzioni

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione, comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dal provvedimento di concessione, sottoscritte dal responsabile o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La documentazione fiscale (giustificativi di spesa) non dovrà essere trasmessa né in originale né in fotocopia, ma dovrà essere conservata dal richiedente a disposizione per eventuali controlli a campione da parte dell'Ente: in caso di controllo dovrà essere esibita la documentazione originale di spesa elencata nella rendicontazione. Potranno essere indicate nel Bilancio consuntivo anche le spese non documentate e/o non documentabili, purchè queste ultime rientrino nel limite del 10% di spese non documentabili sul totale delle spese sostenute.
3. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO III

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 6 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari. di cui all'art.1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune;
2. La concessione di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al comma 4 del successivo articolo.12, previa richiesta del servizio sociale del Consorzio competente per territorio. Il Comune può attivare la concessione dei suddetti benefici solo nel caso in cui il Consorzio Socio Assistenziale abbia esaurito la possibilità di intervento finanziario in base al proprio regolamento per l'assistenza economica e permanga una situazione di grave indigenza nei confronti di un determinato nucleo familiare.

ART. 7 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari

1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:
 - a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:
 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
 - la concessione di altri beni comunali di volta in volta individuati in relazione a particolari situazioni anche di indigenza;
 - b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata, per:
 - trasporto scolastico;
 - refezione scolastica;
 - attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
 - centri estivi .
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali, resta salva la facoltà dell'Ente di concedere l'uso di locali comunali a favore delle Associazioni senza rimborso delle spese di cui alla lett. a).
3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Sant'Antonino di Susa, la Giunta Comunale può deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato e informatico o altro materiale promozionale o commemorativo, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

ART. 9 - Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta,
 - b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) per le persone giuridiche: del Presidente o del legale rappresentante;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: del Presidente o del legale rappresentante, nonché degli scopi istituzionali.
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà eventualmente risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del servizio competente e potrà essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato e per giusta causa, previo congruo avviso.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. Per l'uso occasionale del bene da parte delle Associazioni per iniziative senza scopo di lucro, non è di norma richiesto il rimborso delle spese, purché queste non eccedano i limiti dall'ordinaria gestione.
5. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) del servizio richiesto e del suo fruitore,
 - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio,
 - d) dei dati richiesti dall'art. 13, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

CAPO V
SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 11 - Fondo di sostegno agli inquilini

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1, del D.M. 7 giugno 1999;
2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 11 Bis - Contributi economici per il pagamento di utenze domestiche

L'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione finanziaria triennale e annuale e compatibilmente con le risorse di bilancio, provvede allo stanziamento di una somma destinata al sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche dei nuclei familiari a basso reddito.

Con deliberazione della Giunta comunale sarà stabilito il reddito ISEE per la partecipazione al bando, la cui approvazione compete al funzionario responsabile di area.

CAPO VI

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 12 - Soggetti e competenze

1. Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

Nota all'art. 12

I D.D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130, nonché il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento

ART. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale;
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura dell'Ufficio preposto;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 13 BIS - Variazioni del reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche

1. Nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare sia stato collocato in cassa integrazione ovvero abbia perso il lavoro ovvero sia in mobilità, l'ISEE dichiarata, ai soli fini delle prestazioni agevolate erogate dal Comune, sarà abbattuta secondo aliquote percentuali stabilite dalla Giunta comunale.

2. Gli effetti della detrazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervengano entro la prima quindicina del mese precedente.
3. Il richiedente, pena la perdita della prestazione agevolata, dovrà presentare, per iscritto, dichiarazione trimestrale attestante il perdurare della situazione economica precedentemente dichiarata.

ART. 14 - Valutazione del patrimonio

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

ART. 15 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:
 - a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
– CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI – MENSA SCOLASTICA – TRASPORTO SCOLASTICO – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI – ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) – ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. CENTRI ESTIVI, PRE – POST SCUOLA SOGGIORNI ANZIANI, ECC.)	PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 1e 2, D.LGS. N. 109/1998 (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)

- b) incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare (art. 2, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000): 0,20

ART. 16 - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA ISEE
-------------------------------	---------------------

- MENSA SCOLASTICA	€ 40.000,00
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, PRE E POST SCUOLA, ECC.)	€ 4.200,00
- AGEVOLAZIONI TASSA RACCOLTA RIFIUTI	€ 5.200,00
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE (esenzione Ticket)	€ 5.200,00
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO VERSO LUOGHI DI CURA O PER TERAPIE PARTICOLARI	€ 5.200,00
- ESENZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO CREMAZIONE	€ 5.200,00
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	€ 5.000,00
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	€ 3.100,00

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER I.S.E.E. FINO A EURO	I.S.E.E. E CORRISPONDENTE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
- MENSA SCOLASTICA *La mensa scolastica ed il trasporto per i portatori di handicap sono gratuiti		Fino a € 3.100,00 15% Da € 3.100,01 a € 5.200,00 30% Da € 5.200,01 a € 9.300,00 42% Da € 9.300,01 a € 12.500,00 54% Da € 12.500,01 a € 20.000,00 60% Da € 20.000,01 a € 40.000,00 67% Oltre € 40.000,01 100%
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, PRE E POST SCUOLA, ECC.)	4.200,00	Oltre €. 4.200,00: tariffa deliberata annualmente
- AGEVOLAZIONI TARSU	====	Fino a € 5.200,00 50%

- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE (esenzione Ticket)	5.200,00	
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO VERSO LUOGHI DI CURA O PER TERAPIE PARTICOLARI	5.200,00	
ESENZIONE DALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE	5.200,00	Oltre €. 5.200,00: tariffa stabilita dalla normativa vigente
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	5.000,00	Canone non inferiore a quello "sociale" determinato in base alla normativa vigente
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	3.100,00	

La contribuzione nelle misure percentuali sopra indicate è riferita alle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale.

Ai non residenti che usufruiscono delle suddette prestazioni o servizi verrà applicata la tariffa appositamente deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
– Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.....	0,2
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% (I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.
5. I servizi del prospetto di cui al comma 1 sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. e) dell'art. 172 del T.U. 267/2000.
6. Per i minori collocati in affidamento familiare è prevista la partecipazione nella misura del 15% delle prestazioni sociali agevolate della refezione scolastica e del Centro Estivo.
7. In casi particolari e gravi segnalati dai servizi sociali la Giunta Comunale provvederà ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 16 Bis - Esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie (esenzione ticket) per indigenza.

La richiesta dell'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie può essere presentata, con apposita domanda in carta libera, dai cittadini che si trovano in una condizione di indigenza e non rientrano in una delle categorie sottoindicate:

- E01: cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98;
- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in

presenza del coniuge, incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato;

- E03: titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
- E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La documentazione comprovante lo stato di indigenza può essere autocertificata a norma di legge, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, salvo restando in capo all'ente il diritto di richiedere in qualsiasi momento del procedimento e anche successivamente alla conclusione dello stesso, la presentazione della documentazione originale di quanto autocertificato o di effettuare controlli;

Il riconoscimento della condizione di indigenza da parte del Comune di Sant'Antonino di Susa può essere pertanto riconosciuta alle seguenti categorie di persone:

- I residenti nel Comune di Sant'Antonino di Susa. Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare permanenza in Italia;
- I nuclei familiari che per l'anno 2011 hanno un parametro ISEE non superiore a € 5.200,00 e non rientrano nei casi previsti dall'ASL prima menzionati;
- Le persone in età lavorativa senza reddito che dimostrino di risultare iscritte alle liste di collocamento senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro. Non viene richiesta l'iscrizione al collocamento a coloro che abbiano compiuto 60 anni, oppure a persone segnalate dai servizi sociali come "incapaci di svolgere un'attività lavorativa continuativa", oppure a persone gravemente malate che dimostrino tale stato con una certificazione medica, oppure a persone costrette all'inattività lavorativa per poter assistere un congiunto gravemente malato (l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di svolgere i necessari accertamenti presso gli uffici competenti);
- I minori in affidato, compresi cittadini stranieri, allontanati dal nucleo familiare ai degli artt. 2 e 4 della legge 184/83.

Non possono presentare domanda i proprietari (anche non esclusivi) di uno o più immobili ovunque ubicati e coloro che usufruiscono a titolo gratuito di un appartamento di proprietà dei parenti tenuti per legge agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e ss. del codice civile;

Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990 e successive modificazioni, il procedimento per il rilascio del tesserino di esenzione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre la medesima a verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate;

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

Nota all'art. 18

L. 241/1990:

Art. 2.

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*
2. *Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
3. *Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*
4. *Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

Art. 4.

1. *Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*
2. *Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

ART. 19 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.
2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento per la concessione dei contributi relativi all'anno 2001 (da concedere in competenza bilancio 2001) il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 è stabilito al 31/10/2001. Per la concessione dei contributi anno 2002 le domande dovranno essere presentate entro il 31/12/2001.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ (TO)

Servizi Demografici

☎ 011/963.99.23-24 - 📠 011/963.99.21

DOMANDA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO PER REDDITO

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a in _____ il _____

Residente in Sant'Antonino di Susa Via _____ n. _____

ai sensi del vigente regolamento comunale

C H I E D E

☐ il rilascio

☐ il rinnovo

dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito

☐ per sé stesso;

☐ per sé e per i familiari di seguito indicati:

Relazione di parentela	Cognome e nome	Luogo e data di nascita

Allega copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare sottoscritta in data _____ dall'Ente _____ dalla quale risulta che il valore ISEE è di Euro _____.

Sant'Antonino di Susa, li _____

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(concernente fatti, stati qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato – DPR 445/2000)

Il/La sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in Sant'Antonino di Susa Via _____ n. _____

preventivamente ammonito **delle responsabilità penali** in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni (artt. 483, 495, 496 del Codice Penale) **dichiara sotto la propria responsabilità:**

- ☐ Che il reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare per l'anno _____ è di € _____;
In caso di reddito pari a zero, dichiara di aver tratto sostentamento nel seguente modo (fonti, mezzi e quantificazione): _____
per un importo quantificato in € _____;
- ☐ di essere iscritto alle liste di collocamento e di non avere rifiutato chiamate di lavoro, anche di carattere temporaneo, da enti pubblici o privati;
- ☐ che l'abitazione di residenza è:
 - ☐ di proprietà;
 - ☐ di proprietà di un parente tenuto agli alimenti;
 - ☐ in affitto con un canone mensile pari a € _____;
- ☐ di essere/non essere proprietario (anche non esclusivo) di immobili ovunque ubicati.
- ☐ Di essere cittadino italiano/straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- ☐ Di avere/non avere presentato all'ASL richiesta di esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Sant'Antonino di Susa, lì _____

Firma

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che la documentazione comprovante lo stato di indigenza può essere autocertificata a norma di legge, salvo restando in capo all'ente il diritto di richiedere in qualsiasi momento del procedimento, e anche successivamente alla conclusione dello stesso, la presentazione della documentazione originale di quanto autocertificato.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese possono essere sottoposte a controllo da parte degli organi competenti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).

I dati raccolti con la presente domanda sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla legge ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Sant'Antonino di Susa, lì _____

Firma
